



Ordinanza del Presidente n. 6 del - 9 FEB. 2021

Oggetto: Interdizione del traffico ciclopeditoneo e motorizzato, ad eccezione dei mezzi consortili, sull'alzaia in sponda sinistra idraulica del Naviglio Grande nel tratto ricompreso tra il ponte di Boffalora Sopra Ticino e il ponte della SS11 in Pontenuovo di Magenta tra la progr. km 9+920 e la progr. km 11+500, per il periodo dal 11.02.2021 sino al 19.02.2021, per eseguire il taglio della vegetazione e la manutenzione del verde.

Il Presidente

VISTO

- Il Regolamento regionale di Polizia Idraulica n. 3 del 2010;
- l'art. 10 comma 3 lettera g) dello Statuto Consortile che autorizza il Presidente ad emettere ordinanze per regolare l'uso della rete, delle alzaie e delle acque consortili;
- il Regolamento di Organizzazione dell'Ente che all'art. 7, comma 1, prevede che il Presidente, per esercitare i poteri conferitigli dallo Statuto, si possa esprimere tramite ordinanza;
- l'art. 39 comma 5 del vigente Regolamento sulla gestione della polizia idraulica approvato con D.g.r. 19/12/2016 n. X/6037 secondo il quale il Presidente del Consorzio, o suo delegato, vigila sulle attività di polizia idraulica ed emette ordinanze di regolazione su tratti specifici della rete;

PREMESSO

- che il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi è gestore del canale demaniale denominato Naviglio Grande ed è Autorità di Polizia Idraulica sullo stesso;
- che i tecnici consortili hanno accertato che lungo il Naviglio Grande nel tratto di alzaia ricompreso tra il ponte di Boffalora e il ponte della SS11 in Pontenuovo di Magenta tra la progr. km 9+920 e la progr. km 11+500 sono presenti siepi, alberi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di privata proprietà invadono la strada alzaia;
- che le siepi, gli alberi, gli arbusti e i rami che si protendono sulle alzaie possono rappresentare un potenziale pericolo in quanto ostacolano le normali condizioni di transitabilità, la leggibilità della segnaletica ivi presente nonché possono anche costituire pericolo per la pubblica incolumità in concomitanza ad avversi eventi meteorologici;

EVIDENZIATO

- che secondo gli artt.12 e 13 del vigente Regolamento Regionale di Polizia Idraulica n. 3 del 2010 i frontisti e i privati sono, tra l'altro, obbligati:
 - alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo pregiudicare il buon regime del corso d'acqua, nonché creare pericolo per la pubblica incolumità;
 - a rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di



vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;

- a tagliare i rami delle piante o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime, che producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;

- che i sopracitati interventi posti a carico dei rispettivi proprietari e/o frontisti costituiscono condizioni necessarie di manutenzione del verde la cui cura deve essere costantemente assicurata;

CONSIDERATO

- che il predetto Regolamento Regionale di polizia idraulica prevede altresì che:
 - il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi, in qualità di Autorità di Polizia Idraulica, indipendentemente all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, possa ordinare ai soggetti responsabili di uniformarsi alle disposizioni regolamentari prescrivendo a tal fine un termine perentorio;
 - che, in caso di inottemperanza, l'autorità di Polizia Idraulica, può provvedere, all'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore.
 - nel caso in cui il contravventore non sia conosciuto, l'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente con spese a suo carico, se successivamente individuato
 - in caso di resistenza si possa richiedere l'intervento della forza pubblica;
- che con Ordinanza del Presidente n. 77 del 1 dicembre 2020, pubblicata all'albo pretorio consortile e dei comuni interessati, è stato ordinato ai proprietari e/o frontisti di aree confinanti con il Naviglio Grande e sue pertinenze idrauliche nel tratto ricompreso tra la progr. Km 2+400 in Comune di Robecchetto con Induno e la progr. Km 15+000 in Comune di Robecco Sul Naviglio:
 1. di procedere entro la data del 15.01.2021 a propria cura e spese e previo ottenimento delle opportune autorizzazioni da parte degli enti competenti al taglio degli arbusti, delle piante, delle sterpaglie e dei rami cresciuti, anche spontaneamente, nei terreni siti in prossimità o prospicienti il Naviglio Grande e che invadono l'alzaia e la fascia di rispetto idraulica, stabilita dalla vigente normativa di polizia idraulica, in metri 10 dal ciglio del canale;
 2. di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il canale, le sue pertinenze e la fascia idraulica di rispetto;
 3. di provvedere al taglio regolare delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare l'alzaia e al taglio dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio dell'alzaia;
 4. di non lasciare in deposito sui terreni prospicienti le alzaie e il Naviglio Grande, materiale di qualsiasi natura, ammassato od affastellato;
 5. di avvisare gli uffici consortili dell'avvio delle predette attività manutentive al fine di poter pianificare, ove necessarie, puntuali ordinanze di chiusura di specifici tratti di alzaia al fine di consentire l'esecuzione in sicurezza di tali interventi anche a tutela dei fruitori della strada alzaia stessa;
- che i proprietari frontisti non hanno ottemperato nel termine assegnato alla predetta ordinanza;



RILEVATA l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

RITENUTO

- pertanto, indifferibile e urgente, lungo le predette aree confinanti con il Naviglio Grande provvedere al taglio delle siepi, dei rami, delle piante e degli arbusti in genere che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e comunque invadono l'alzaia e la fascia di rispetto idraulica, stabilita dalla vigente normativa di polizia idraulica, in metri 10 dal ciglio del canale;
- altresì necessario, considerata l'inottemperanza dei privati e frontisti, eseguire d'ufficio, con successiva ripetizione delle spese a carico dei contravventori, le predette attività di taglio e manutenzione del verde anche al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo per la sicurezza idraulica del canale e per i fruitori delle alzaia;
- inoltre necessario, affinché le attività in oggetto possano essere svolte in piena sicurezza, disporre la chiusura temporanea al traffico ciclopeditone e motorizzato, ad eccezione dei mezzi consortili, della strada alzaia in sponda sinistra idraulica del Naviglio Grande nel tratto ricompreso tra il ponte di Boffalora Sopra Ticino e il ponte della SS11 in Pontenuovo di Magenta tra la progr. km 9+920 e la progr. km 11+500, per il periodo dal 11.02.2021 sino al 19.02.2021;

Per tutto quanto sopra esposto

ORDINA

L'interdizione del traffico ciclopeditone e motorizzato, ad eccezione dei mezzi consortili, sull'alzaia in sponda sinistra idraulica del Naviglio Grande nel tratto ricompreso tra il ponte di Boffalora Sopra Ticino e il ponte della SS11 in Pontenuovo di Magenta tra la progr. km 9+920 e la progr. km 11+500, per il periodo dal 11.02.2021 sino al 19.02.2021, per eseguire il taglio della vegetazione e la manutenzione del verde.

DISPONE

1. La validità e l'esecutività immediata della presente ordinanza.
2. La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line del Consorzio, nonché la notificazione di copia della stessa ai Comuni di Boffalora Sopra Ticino e Magenta.
3. Di posizionare l'opportuna segnaletica di divieto di transito.
4. Di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

INVITA

Le Forze dell'Ordine e le Amministrazioni Comunali interessate a collaborare con l'ente consortile al fine di vigilare sul pieno rispetto del presente atto da parte della cittadinanza.

Il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Direttore Area Tecnica e Gestione della Rete, Arch. Laura Burzilleri.

Il presente provvedimento è impugnabile entro 60 giorni dinnanzi al T.A.R.

Il Presidente
Alessandro Folli

Milano, sede consortile - **9 FEB. 2021**